Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari (RS 817.022.32)

Modifica del …

Commento

Art. 2 cpv. 2bis

Il nuovo capoverso 2bis precisa che in caso d'impiego di nuovi oli per arricchire derrate alimentari con acidi grassi specifici si applicano i requisiti stabiliti dall'ordinanza del DFI concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti.

Art. 3

È introdotto un secondo capoverso, che precisa che in caso d'impiego di nuovi oli per arricchire derrate alimentari con acidi grassi specifici si applicano le dosi giornaliere stabilite dall'ordinanza del DFI concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti (RS 817.022.105).

Ufficio federale della sanità pubblica
Segreteria
Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld
Indirizzo postale: CH-3003 Berna
Tel. +41 31 322 95 86, fax +41 31 322 95 74
www.bag.admin.ch